





Tribunale di Mantova
Prima CIVILE

Il Giudice [redacted],
letto le rispettive istanze di modifica depositate da entrambe le parti;
concesso termine per controdedurre sulle stesse;
rilevato che gli incontri padre-figlio non si stanno svolgendo, né con le modalità indicate da questo giudice né con altre modalità;
ritenuta pertanto la necessità di facilitare detti incontri senza arrecare pregiudizio al minore, ripristinando in parte le modalità che maggiormente, nel corso del giudizio, si sono rivelate come idonee a garantire il diritto di visita padre-figlio, così come riferito da entrambe le parti;
considerato che non è praticabile un diritto di visita che coinvolga l'operatore domiciliare nelle giornate per lo stesso non lavorative del sabato e della domenica;
ritenuto che entrambi i genitori debbano essere ammoniti affinché cessino ogni condotta pregiudizievole per il minore, compresi gli atteggiamenti aggressivi o provocatori nei confronti dell'altro genitore in occasione degli accordi sulle visite padre-figlio, nonché affinché non utilizzino più fotografie o video ritraenti il minore o terze persone;
ritenuto che, nel lungo corso del procedimento, come anche relazionato dai Servizi Incaricati, e nonostante i vari ammonimenti, la resistente non abbia agevolato il rapporto padre-figlio, provocando nel minore gravi ed ingiustificati timori;
rilevato che il ricorrente ha chiesto condannarsi la resistente al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente, nonché alla sanzione da versarsi alla cassa delle ammende;
ritenuto di dover disporre la condanna al risarcimento del danno ma relativamente al minore, in quanto, come relazionato anche dal ctu nominato, [redacted] il disturbo da eccessivo attaccamento alla madre riscontrato nel minore poteva essere superato solo con l'inserimento nella vita del minore della figura paterna e con la collaborazione del madre in tal senso, collaborazione che è dovuta essere più volte oggetto di sollecitazione e che allo stato sembra ancora essere non sufficientemente adeguata;

P.Q.M.

A parziale modifica dei provvedimenti in essere, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, per due ore consecutive, la prima settimana [redacted] la seconda settimana, nella giornata di [redacted] (che ha espresso la sua disponibilità) accanto al nonno materno potrà eventualmente prendere il bambino a parte; il padre potrà scegliere in autonomia che attività svolgere assieme al figlio ma in luogo all'aperto; a partire dalla terza settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio altresì (oltre al sabato o alla domenica con le modalità sopra descritte) tutte le settimane il mercoledì dalla 16.00 alle 18.00; la madre o il nonno [redacted] il minore presso l'abitazione [redacted] presso l'abitazione materna [redacted] domenica [redacted] dovranno inizialmente avvenire senza la partecipazione dei [redacted] in altre [redacted]

ammonisce entrambe le parti a cessare ogni condotta pregiudizievole per il minore, compresi gli atteggiamenti aggressivi o provocatori nei confronti dell'altro genitore in occasione degli accordi sulle visite padre-figlio, e a non utilizzare più fotografie o video ritraenti il minore o terze persone;

condanna  a titolo di risarcimento del danno nei confronti del minore C  al pagamento della somma di € 2.000 da versarsi su libretto postale intestato al minore, producendo alla prossima udienza prova dell'avvenuto versamento;

rigetta le altre richieste;

Richiede al Servizio Tutela Minori di Mantova di garantire la presenza dell'educatore domiciliare già incaricato del caso di presenziare agli incontri padre-figlio del mercoledì, con facoltà di modificare detto giorno in base alle disponibilità del Servizio;

Si comunichi alle parti e al Servizio Tutela Minori di Mantova

Mantova, 25 maggio 2021

Il Giudice

